

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA  
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA  
“COR ORANS”  
ISTRUZIONE APPLICATIVA  
DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA  
“VULTUM DEI QUAERERE”  
SULLA VITA CONTEMPLATIVA FEMMINILE



(Selezione di articoli relativi all'amministrazione dei beni)

**IL MONASTERO AUTONOMO**  
**II. L'erezione canonica**

- 46.** Il monastero autonomo ha la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali, a norma del diritto universale e proprio.
- 47.** I beni del monastero autonomo sono amministrati da una monaca di voti solenni, con l'incarico di economista, costituita a norma del diritto proprio e distinta dalla Superiora maggiore del monastero.
- 48.** La comunità del monastero ritiene i beni in suo possesso come doni ricevuti da Dio, per mezzo dei benefattori e del lavoro della comunità, come mezzi necessari ed utili per conseguire i fini propri dell'Istituto di appartenenza, sempre rispettando le esigenze della professione del Consiglio evangelico di povertà mediante voto pubblico.
- 49.** Sono atti di amministrazione straordinaria quelli che superano le esigenze abituali per il mantenimento e il lavoro della comunità e per la normale manutenzione degli edifici del monastero.
- 50.** Nell'ambito dell'amministrazione ordinaria fanno spese e compiono atti di amministrazione validamente la Superiora maggiore e l'economista del monastero, nei confini del loro incarico.
- 51.** Per le spese e gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria l'autorizzazione del Consiglio del monastero e del capitolo conventuale a seconda del valore della somma, da determinarsi nel diritto proprio.

**52.** In deroga al can. 638, § 4 CJC, per la validità dell'alienazione e di qualunque altro negozio da cui la situazione patrimoniale del monastero potrebbe subire un danno, si richiede la licenza scritta della Superiora maggiore con il consenso del Consiglio o del capitolo conventuale, a seconda del valore della vendita e del negozio, ed il parere della Presidente federale.

**53.** Se si tratta di negozio o di vendita il cui valore supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni oppure di donazioni votive fatte alla Chiesa o di cose preziose per valore storico e artistico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

## **V. La soppressione**

**72.** I beni del monastero soppresso, rispettate le volontà dei fondatori e donatori, seguono le monache superstiti e vanno, in proporzione, ai monasteri che le accolgono, salvo altra disposizione della Santa Sede che può disporre, nei singoli casi, la porzione dei beni da attribuire alla carità, alla chiesa particolare entro i cui confini è posto il monastero, alla Federazione e al "Fondo per le monache".

**73.** In caso di soppressione di monastero totalmente estinto, quando non ci sono monache superstiti, salvo altra disposizione della Santa Sede, la destinazione dei beni del monastero soppresso, nel rispetto delle norme canoniche e civili, va alla persona giuridica superiore rispettiva, cioè alla Federazione dei monasteri o ad altra struttura di comunione tra i monasteri ad essa equiparata oppure alla Congregazione monastica femminile.

## **LA FEDERAZIONE DI MONASTERI**

### **I. Natura e fine**

**97.** La Federazione, legittimamente eretta, è una persona giuridica pubblica nella Chiesa e pertanto è capace di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali, mobili e immobili, che sono beni ecclesiastici, a norma del diritto universale e proprio.

**98.** Per tenere viva e rafforzare l'unione di monasteri, attuando una delle finalità della Federazione, viene favorita tra i monasteri una certa comunicazione dei beni, coordinata dalla Presidente federale.

**99.** La comunicazione dei beni in una Federazione si attua mediante contributi, doni, prestiti che i monasteri offrono per altri monasteri che si trovano in difficoltà economiche e per le esigenze comuni della Federazione.

**100.** La Federazione ritiene i beni in suo possesso come mezzi necessari ed utili per conseguire i fini propri.

**101.** Ogni Federazione costituisce un fondo economico (cassa federale) per poter realizzare le finalità federative. Tale fondo serve a coprire le spese ordinarie della Federazione stessa e quelle relative alla formazione delle monache al livello federale, a sovvenire alle necessità di sussistenza e di salute delle monache, a mantenere gli edifici e a sostenere le nuove fondazioni.

**102.** Il fondo economico è alimentato dalle libere elargizioni dei monasteri, dalle offerte dei benefattori e dagli introiti provenienti dalle alienazioni dei beni dei monasteri soppressi, secondo quanto stabilito dalla presente Istruzione

**103.** L'economia della Federazione è gestita dal Consiglio federale, presieduto dalla Presidente federale, che si avvale della collaborazione dell'economa federale.

**104.** Nell'ambito dell'amministrazione ordinaria fanno spese e compiono atti di amministrazione validamente la Presidente federale e l'economa della Federazione nei confini del loro incarico.

**105.** Per le spese e gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria l'autorizzazione del Consiglio federale e dell'Assemblea federale, a seconda del valore della somma, stabilita nel diritto proprio. Ogni Federazione nella Assemblea elettiva fissa la somma a partire della quale è necessario avere l'autorizzazione del Consiglio federale e dell'Assemblea federale.

**106.** Se si tratta di negozio o di vendita il cui valore supera la somma fissata dal-la Santa Sede per le singole regioni oppure di donazioni votive fatte alla Chiesa o di cose preziose per valore storico e artisti- co, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

**107.** Per la validità della vendita e di qualunque altro negozio da cui la situazione patrimoniale della Federazione potrebbe subire un danno, si richiede la licenza scritta della Presidente federale con il consenso del

Consiglio o dell'Assemblea federale, a seconda del valore del negozio, stabilito nel diritto proprio.

**108.** In deroga al can. 638, § 4 CJC, per la validità dell'alienazione dei beni dei monasteri soppressi la Presidente della Federazione e il Consiglio federale, al di là del valore del bene da alienare, necessitano sempre ed unicamente della licenza scritta della Santa Sede

**109.** Salvo altra disposizione della Santa Sede, la Presidente della Federazione dispone dei proventi dell'alienazione dei beni dei monasteri totalmente estinti appartenenti alla Federazione, secondo quanto stabilito da questa Istruzione.

## **V. Uffici federali**

**142.** L'amministrazione della Federazione è affidata all'Economa federale, eletta dall'Assemblea federale per sei anni.

**143.** L'Economa federale ha la responsabilità di eseguire quanto stabilito dal Consiglio federale e collabora con la Presidente della Federazione, nel contesto della Visita regolare, nel verificare l'andamento economico dei singoli monasteri rilevandone le positività e le criticità, dati che devono apparire nella Relazione finale della visita.

## **CONCLUSIONE**

Con la presente Istruzione questo Dicastero intende confermare l'alto apprezzamento della Chiesa per la vita monastica contemplativa e la sua sollecitudine per salvaguardare l'autenticità di tale peculiare forma della *sequela Christi*.

Il giorno 25 marzo 2018 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.

In pari data il Santo Padre della presente Istruzione ha approvato in forma specifica:

- i nn. 52, 81 d) e 108, in deroga al can. 638, §4 CJC;
- il n. 83 g) in deroga al can 667, §4 CJC;
- il n. 111 in deroga al can. 628, §2, 1° CJC;

- il n. 130 in deroga al can. 686, §2 CJC;
- i nn. 174 e 175 in deroga al can. 667, §4 CJC;
- il n. 176, che abroga la restrizione presente in *Verbi Sponsa* n. 17, §2;
- i nn. 177 e 178 in deroga al can. 686, §2 CJC;
- le Disposizioni finali.